(Allegato 1)

CONVENZIONE TRA L'ATS SARDEGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI FINALIZZATA ALL'UTILIZZO RECIPROCO DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO.

LA ATS SARDEGNA (C.F. 92005870909), di seguito indicata come AZIENDA, rappresentata dal Direttore Generale dott. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952 C.F. MRNFLV52T16H126Y, domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Montegrappa, 82 Sassari.

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, C.F. 03108560925 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dr. Giorgio Sorrentino, nato a Cagliari il 22/04/1955, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima. in Cagliari nella Via Ospedale, 54

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

#### ART.1

## (PRINCIPI GENERALI)

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione possono utilizzare reciprocamente, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, le rispettive graduatorie di concorsi pubblici che risultino ancora valide al momento della chiamata dei candidati, allorché non dispongano di una propria graduatoria valida.

L'Azienda che ha formulato la graduatoria mantiene la priorità nell'utilizzo della stessa in ragione delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative.

## ART.2

## (MODALITA' OPERATIVE)

In esito all'espletamento del concorso l'Azienda titolare della procedura approva la graduatoria di merito ed assume i vincitori.

La graduatoria degli idonei non vincitori potrà essere utilizzata da una delle Aziende contraenti della presente convenzione, previa specifica richiesta, per le assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con la seguente modalità:

 il Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda che ha espletato il concorso, a seguito di specifica richiesta di assunzione da parte dell'altra Azienda contraente, informa con lettera raccomandata A/R il/i candidato/i idoneo/i, nel rigoroso rispetto della

- graduatoria, al fine di acquisire l'eventuale assenso in merito alla proposta di assunzione presso l'altra Azienda contraente;
- nella suddetta informativa verrà sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione;
- in caso di assenso del/i candidato/i idoneo/i e della successiva stipulazione del contratto di lavoro, l'Azienda contraente che ha inoltrato la specifica richiesta di assunzione, comunica tempestivamente e formalmente all'Azienda che ha formulato la graduatoria l'avvenuta stipula del contratto con i relativi dati essenziali, previa apposita acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento di tali dati mediante siffatta comunicazione.

#### ART.3

# (STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO)

La stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda contraente, determina l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato in base alla medesima graduatoria da parte dell'Azienda che l'ha formulata: in tal caso l'accettazione della proposta contrattuale da parte del candidato idoneo e la conseguente stipulazione del contratto presso l'altra Azienda comporta il corrispondente scorrimento della graduatoria per l'Azienda che l'ha formulata, consentendo quindi ad essa di utilizzare detta graduatoria a partire dal candidato idoneo successivo.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato cosi stipulati deve essere inserita la clausola di seguito riportata:

«la stipula del presente contratto a tempo indeterminato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda [Indicare l'Azienda che ha formulato la graduatoria] da effettuarsi sulla base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_.»

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

#### ART.4

# (ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO)

Secondo quanto previsto nell'articolo 1, le procedure di cui alla presente convenzione potranno essere utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato mediante reciproco utilizzo delle

graduatorie concorsuali, fermo restando che la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato con una delle Aziende contraenti, effettuata in base ad una unica graduatoria, preclude la possibilità di successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda che ha formato la graduatoria stessa, ferma restando la possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Azienda titolare della procedura concorsuale.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo determinato cosi stipulati *deve* essere inserita la clausola di seguito riportata:

«la stipula del presente contratto a tempo determinato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda [Indicare l'azienda che ha formulato la graduatoria] da effettuarsi sul/a base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_.»

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione a tempo determinato proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

## ART.5

# (DISPOSIZIONI FINALI E RECESSO)

La presente convenzione decorrente dalla data di reciproca sottoscrizione ha validità di tre anni e, alla scadenza, potrà essere rinnovata esclusivamente previa adozione di atto espresso.

Le parti contraenti hanno facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla presente convenzione dandone comunicazione all'altra parte a mezzo PEC con un preavviso di almeno 15 giorni prima dell'operatività del recesso.

Le eventuali modifiche previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge regionale 17/2016 relative alla gestione accentrata nell'ambito ATS delle procedure concorsuali e selettive per le aziende ospedaliero-universitarie e per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Le parti concordano che nel caso di esistenza di convenzioni di analogo contenuto stipulate con altre aziende sanitarie della Regione Sardegna (aziende ospedaliere, aziende ospedaliere univeristarie), qualora pervenissero più richieste di assunzione da parte di altre aziende diverse per il medesimo candidato idoneo, verrà osservato un diritto di precedenza in base alla data di arrivo della richiesta, ovvero, in caso di richieste pervenute in pari data, in base alla data di stipulazione della relativa convenzione. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora ricorresse

l'eventualità prevista dal presente comma, procederanno ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ATS SARDEGNA

Il Direttore Generale

Dott. Fulvio Moirano

Per la AOU di Cagliari

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Sorrentino

La presente convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 5 articoli, è sottoscritta dalle parti conferma digitale ai sensi dell'art. 15. comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L.17912012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.